DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI

Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2013, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali
Estremi	Legge 10 dicembre 2012, n. 219
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-riconoscimento-dei-figli-naturali/art-6-clausola-di-invarianza-finanziaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it